

Pubblicato il 23/12/2019

N. 08455/2019 REG.PROV.CAU.

N. 14217/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14217 del 2019, proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Università degli Studi L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'immatricolazione

previa sospensione dell'efficacia,

dei ricorrenti, presso l'Università degli Studi dell'Aquila, al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria per l'anno accademico 2019/2020, dove essi hanno regolarmente svolto la prova di ammissione de qua;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi L'Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente - partecipante alle prove di accesso per l'immatricolazione al corso di laurea in "*Scienze della Formazione Primaria*" presso l'Università degli Studi in epigrafe - impugna la propria mancata ammissione a tale corso di laurea magistrale, sostanzialmente deducendo l'illegittimità, sotto vari profili, del relativo bando e del presupposto d.m. del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 30 aprile 2019 n. 395, nella parte in cui stabiliscono una soglia minima di sbarramento all'accesso, pari ad almeno a 55/80 punti, senza consentire scorrimenti o integrazioni della relativa graduatoria, nemmeno in caso di ammissione (come nel caso di specie) di un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili (art. 5 del bando e art. 1, comma 11, del d.m.);

Rilevato, inoltre, che all'esito della prova contestata, a fronte dei posti disponibili messi a bando dall'Ateneo di Palermo, un numero nettamente inferiori di candidati è risultato ammesso, con una vacanza di diversi posti;

Rilevato, altresì, che parte ricorrente, pur se non ammessa a causa del mancato raggiungimento della prevista soglia minima di 55/80 punti, risulta comunque collocati in graduatoria entro il contingente di posti messo a bando dall'Università resistente;

Considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale il cosiddetto "numero chiuso", per l'accesso a facoltà universitarie, risponde alla mera necessità di contenere le immatricolazioni, in presenza di un numero di aspiranti superiore alle capacità formative degli Atenei, senza che le prove selettive previste costituiscano titolo ulteriore, rispetto al diploma di scuola secondaria superiore, quale titolo di studio necessario e sufficiente per l'accesso all'Università (in tal senso, Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2015, n. 1);

Ritenuto, altresì, che il limite numerico, imposto per le immatricolazioni in alcune facoltà, sia ragionevole solo ove finalizzato a non superare le predette capacità formative, tenuto conto del diritto allo studio, tutelato dall'art. 34 della Costituzione (in tal senso, questa Sezione, sentenze n. 10309/ e n. 12808/2019);

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, il limite di punteggio pari a 50/80, imposto dall'art. 5, comma 11, del D.M. n. 395/2019 non sia ragionevole, nella misura in cui impedisca lo scorrimento della relativa graduatoria fino alla copertura integrale dei posti disponibili presso gli Atenei, osservando come, in tali condizioni, l'acquisizione di forze universitarie inferiori alle complessive potenzialità recettive della struttura universitaria contrasti con la dichiarata finalità della programmazione delle immatricolazioni, consistente nella piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili, anche in relazione ai principi costituzionali stabiliti agli articoli 33 e 34 della Costituzione;

Ritenuto, pertanto, che l'efficacia della contestata previsione secondo cui *“nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi”* debba essere sospesa, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria in questione fino alla totale copertura di tali posti, con conseguente accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti e ammissione (con riserva) di costoro al corso di laurea per cui è causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

accoglie l'istanza cautelare, nei termini precisati in motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 novembre 2020, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO